

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 547/2026 del 20-08-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1325/2022 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE contro ### S.P.A. (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.03.2026, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.P.A. e ### per ivi ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente subito iure proprio a seguito del decesso del proprio congiunto ### suo fratello uterino, avvenuto in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il ### lungo la ### nel comune di ### A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: ### che in data ###, alle ore 2.50 circa, ### si trovava, in qualità di terzo trasportato, sull'autoveicolo ### tg. ### condotto da ### di proprietà di ### e assicurato per la r.c.a. presso ### che stava transitando lungo la ### nel comune di ### che, giunto all'altezza del civico 65, il ### perdeva il controllo del veicolo, che usciva dalla sede stradale, andando a urtare un pino marittimo posizionato sul bordo dell'opposta corsia di marcia; ### che, a seguito dell'urto, il veicolo si distruggeva e prendeva fuoco, uccidendo sul colpo i tre occupanti, ovvero il conducente ### e i passeggeri ### e ### Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha dedotto l'esclusiva responsabilità del ### nella causazione del sinistro, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente subito quale fratello uterino del defunto, danno quantificato nell'importo di € 140.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria di spese Con comparsa depositata in data ###, si è costituita in giudizio ### S.P.A., eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dal ### nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, sia in relazione all'an della pretesa che in relazione al quantum; ha concluso chiedendo il rigetto della domanda; il tutto con vittoria di spese. Con comparsa depositata in data ###, si è costituito in giudizio ### eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dal ### e deducendo, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, sia in relazione all'an della pretesa che in relazione al quantum; ha concluso chiedendo il suo integrale rigetto; il tutto con vittoria di spese. Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, dopodiché la causa, ritenuta istruita documentalmente, è stata rinviata da ultimo all'udienza del 17.03.2026, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente, va rilevata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento invocato dall'attore.

Trova in questa sede applicazione l'art. 2947, 2° comma, c.c., trattandosi di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che prevede che il diritto si prescrive in due anni; stabilisce inoltre al 3° comma che "In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia,

se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.

La giurisprudenza, qui condivisa, ha avuto modo di affermare che, in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione (Cassazione civile, #### III, sentenza n. 25126 del 13 dicembre 2010) È stato anche affermato che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., nel termine di due anni, decorrente non dalla verifica dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia (Cassazione civile, #### Unite, sentenza n. 8348 del 5 aprile 2013).

Nel caso di specie, a seguito del sinistro, risulta essere stato instaurato il procedimento penale 17/2676 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., nell'ambito del quale l'attore non si è mai costituito parte civile, proprio perché il processo non è iniziato, come dimostrato documentalmente dal decreto di archiviazione emesso in data #### dal G.I.P. del Tribunale di #### (cfr. doc. 1 ####, in accoglimento della conforme richiesta avanzata dal P.M. il #### (cfr. doc. 2 ####, motivato proprio dall'avvenuta estinzione del reato per morte del reo #### Pertanto, alla presente fattispecie si applica il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, 2° comma, c.c., decorrente non tanto dal decesso del #### (4/7/2017), quanto, al più tardi, dalla data di archiviazione (16/08/2017); Tale termine non risulta essere stato interrotto dalle richieste risarcitorie del #### di cui è stata fornita prova in questa sede, ovvero: #### la PEC del 19-20/12/2021 (depositato non dall'attore ma da #### sub. doc. 3); #### la PEC del 22-23/2/2022 (cfr. doc. 1 attore); #### l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato in data ####.

Si tratta, all'evidenza, di richieste successive alla scadenza del suddetto termine biennale di prescrizione, da individuarsi al più tardi alla data del 16/08/2019, in quanto pervenute quando il diritto risarcitorio dell'attore era ormai prescritto.

Da ciò consegue che la richiesta di risarcimento risulta avanzata fuori dai termini prescrizionali e, conseguentemente, va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento invocato dall'attore in questa sede. #### della preliminare eccezione di prescrizione comporta la superfluità di ulteriore esame della domanda nel merito.

Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.

In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione; ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti #### la effettiva verifica del gravissimo incidente per cui è lite, in cui perse la vita il prossimo congiunto dell'attore per cause a lui non imputabili; #### la conseguente astratta maturazione in capo all'attore di un diritto al risarcimento come conseguenza del suddetto incidente, per il danno da perdita del rapporto parentale dallo stesso subito; #### le comprensibili

conseguenze negative sulla sfera psicofisica dell'attore come conseguenza della suddetta perdita, ragionevolmente incidenti anche su processo di maturazione della decisione di agire in giudizio per il risarcimento dei danni, come visto assunta oltre i termini prescrizionali operanti nel caso di specie; ### il particolare regime prescrizionale breve previsto ex art. 2947, 2° comma, c.c. previsto per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che prevede che il diritto si prescrive in due anni anziché nel termine ordinario di cinque previsto per il danno conseguente a fatto illecito.

P.Q.M.

Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda; 2) Compensa le spese di lite.